



**Newsletter n. 6/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, sez. III, 30 gennaio 2024, C - 255/21, reti televisive italiane e annunci pubblicitari;
2. Corte giust. UE, grande sezione, 21 dicembre 2023, C-333/21, sulla compatibilità con il divieto di abuso di posizione dominante di una disciplina che subordina all'approvazione e al controllo delle associazioni responsabili del calcio mondiale ed europeo, la costituzione, a livello del territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica "*interclub*" da parte di un'impresa terza.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2024, n. 3563, alla Corte di giustizia UE le misure alternative al trattenimento del richiedente la protezione internazionale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. Cons. Stato, sez. VI, ord. 8 febbraio 2024, n. 1280, questioni di legittimità costituzionale in relazione al servizio pubblico radiotelevisivo;
5. Cons. Stato, sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1192, procedimento disciplinare dei magistrati contabili e risvolti applicativi processuali;

6. **Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2024, n. 982, sulla omessa determinazione della cd. piccola quantità cacciabile da parte dell'ISPRA;**
7. **Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 945, sull'indennità risarcitoria per abusi paesaggistici minori;**
8. **Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 900, sul sistema di promozione a scelta dei militari;**
9. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 2255, sulla legittimità della sanzione inflitta alla Rai per pubblicità occulta ad Instagram;**
10. **T.a.r. per la Calabria, sezione I, 2 febbraio 2024, n. 87, sulla illegittimità dell'esclusione del concorrente che abbia erroneamente inserito l'offerta tecnica nella documentazione amministrativa.**

Consiglio di Stato- Pareri

11. **Cons. Stato, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 110, sulla legittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un carabiniere che frequenti un pregiudicato sospettato di appartenere alla criminalità organizzata.**

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Reti televisive italiane e annunci pubblicitari.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 30 gennaio 2024, C - 255/21](#)

Dopo circa tre anni di pendenza del giudizio, la Corte ha stabilito che l'articolo 23, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f), nonché con le lettere h) e i), della direttiva 2010/13/UE, nel testo precedente alla modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dev'essere interpretato nel senso che gli annunci di un'emittente riguardanti trasmissioni o programmi di un'emittente radiofonica non rientrano nella nozione di "annunci dell'emittente relativi ai propri programmi" a termini di tale disposizione.

L'unica eccezione è costituita dall'ipotesi in cui i programmi pubblicizzati siano servizi di media audiovisivi autonomi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), separabili dalla finalità principale dell'attività dell'emittente radiofonica e per i quali l'emittente detiene la responsabilità editoriale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione era stata rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 25 marzo 2021 n. 2504 oggetto della News UM n. 36 del 2021.

(2)

Sulla compatibilità con il divieto di abuso di posizione dominante di una disciplina che subordina all'approvazione e al controllo delle associazioni responsabili del calcio mondiale ed europeo, la costituzione, a livello del territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica "interclub" da parte di un'impresa terza.

[Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2023, C-333/21, Società Europea della Superleague SL contro Federazione internazionale dell'associazione calcistica \(FIFA\) e Unione delle associazioni calcistiche europee \(UEFA\)](#)

La Corte di giustizia ha formulato i seguenti principi:

a) l'articolo 102 TFUE, deve essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione di norme da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo - che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, le quali subordinano alla loro previa approvazione la costituzione, a livello del territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica "interclub" da parte di un'impresa terza e prevedono, sotto pena di sanzioni, un controllo sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione - costituisce abuso di posizione dominante allorché non esista un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliati ed idonei a garantire la trasparenza, l'oggettività, la non discriminazione e proporzionalità nell'esercizio di tali poteri;

b) l'articolo 101, par. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l'adozione e l'attuazione, direttamente o attraverso le Federazioni calcistiche nazionali affiliate, di norme da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo - che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, le quali subordinano alla loro previa approvazione l'organizzazione, a livello del territorio dell'Unione europea di una nuova competizione calcistica "interclub" da parte di un'impresa terza, e prevedono, sotto pena di sanzioni, un controllo

sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione - costituisce una decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto la prevenzione della concorrenza, allorquando non esista un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliati ed idonei a garantire la trasparenza, l'oggettività, la non discriminazione e proporzionalità nell'esercizio di tali poteri;

c) gli articoli 101, par. 3 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che le norme con le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione la creazione, a livello del territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche "interclub" da parte di un'impresa terza e prevedono, sotto pena di sanzioni, un controllo sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, possono beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerati giustificati ai sensi dell'articolo 102 TFUE solo se è dimostrato, attraverso argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste a tali fini sono soddisfatte;

d) gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

- non ostano a una regolamentazione emanata da associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, nella parte in cui designano tali associazioni come titolari originarie di tutti i diritti derivanti dalle competizioni rientranti nella loro "competenza", laddove tali norme si applicano solo alle competizioni organizzate da dette associazioni, escluse quelle eventualmente organizzate da enti o imprese terze;
- ostano a siffatte norme nella parte in cui attribuiscono alle stesse associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti in questione, a meno che non sia dimostrato, con argomenti e prove convincenti, che sussistono tutte le condizioni richieste affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101, par. 3, TFUE, di un'esenzione

dall'applicazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE ed essere considerate giustificate ai sensi dell'articolo 102 TFUE;

e) l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma con cui associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione la costituzione, a livello del territorio dell'Unione europea, di competizioni calcistiche "interclub" da parte di un'impresa terza e prevedono, sotto pena di sanzioni, un controllo sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, allorquando non esista un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliati ed idonei a garantire la trasparenza, l'oggettività, la non discriminazione e proporzionalità nell'esercizio di tali poteri.

La presente sentenza è oggetto della News UM n. 14 del 6 febbraio 2024.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Alla Corte di giustizia UE le misure alternative al trattenimento del richiedente la protezione internazionale.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 8 febbraio 2024, n. 3563
– Pres. D'Ascola, Est. Terrusi**

Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno rimesso alla Corte di giustizia della UE la seguente questione pregiudiziale:

“se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.

Identica questione è stata rimessa dalle sezioni unite con ordinanza n. 3562 del 2024.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

Questioni di legittimità costituzionale in relazione al servizio pubblico radiotelevisivo

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 8 febbraio 2024, n. 1280 - Pres. Montedoro, Est. Vitale](#)

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, 113, e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nonché, in subordine, per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La medesima questione è stata sollevata anche da Cons. Stato, sez. VI, con ordinanze del 7 febbraio 2024, nn. 1258, 1259 e 6 febbraio 2024, n. 1204.

(5)

Procedimento disciplinare dei magistrati contabili e risvolti applicativi processuali.

[Consiglio di Stato, sezione VII, 5 febbraio 2024, n. 1192 – Pres. Lipari, Est. Nocelli](#)

Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati amministrativi e contabili assume natura di procedimento amministrativo, il cui esito culmina in un provvedimento amministrativo, con la conseguente applicazione di tutte le regole e i principi sanciti nella legge n. 241 del 1990. Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati ordinari assume, per contro, natura giurisdizionale e si svolge innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con conseguenziale assoggettamento al regime

delle relative impugnazioni. Il Procuratore generale della Corte dei conti è l'organo titolare dell'azione disciplinare per i magistrati contabili e gode di una posizione qualificata e differenziata rispetto all'esito del procedimento disciplinare, del quale egli è parte promotrice, in funzione di alterità rispetto allo stesso Consiglio di Presidenza. Egli costituisce parte pubblica del procedimento disciplinare, chiamata a garantire il perseguimento dei comportamenti che si pongono contro lo statuto deontologico della magistratura contabile, e non può definirsi o ritenersi membro dell'organo deliberativo. La soddisfazione dell'interesse concreto fatto valere dal Procuratore costituisce un indubbio vantaggio per l'interesse pubblico che egli persegue, dovendo necessariamente essere commisurata la concretezza di questo vantaggio alla natura della posizione pubblica che egli riveste e, per il tramite di questa posizione, in ultima analisi al beneficio concreto che ne trae l'intero Stato-comunità, oltre che in via immediata l'onorabilità, il prestigio e l'immagine, della magistratura stessa. Ne consegue che il Procuratore generale è legittimato a ricorrere contro la deliberazione del Consiglio di presidenza che ha prosciolto un magistrato della Corte dei conti cui era stato addebitato lo svolgimento di attività commerciale collegata allo svolgimento di corsi di preparazione a concorsi pubblici.

(6)

Sulla omessa determinazione della cd. piccola quantità cacciabile da parte dell'ISPRA.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 31 gennaio 2024, n. 982 – Pres. Lopilato, Est. Gambato Spisani](#)

Ai sensi dell'art. 19-bis della l. n. 157 del 1992, l'ISPRA è tenuto, oltre che ad emettere il parere sull'iniziativa delle regioni le quali intendano attivare una deroga al divieto di cacciare talune specie di uccelli, anche a determinare, per tutto il territorio nazionale, la "piccola quantità" cacciabile degli uccelli per cui si vuole disporre la deroga; e se la regione non ha interesse ad impugnare il parere perché quest'ultimo, obbligatorio ma non vincolante, non impedisce

alla regione stessa di discostarsi dal parere, con congrua motivazione, ha invece interesse a contestare la mancata determinazione della piccola quantità cacciabile, perché in tal caso il potere regionale di disporre ugualmente la deroga resta impropriamente paralizzato.

(7)

Sull'indennità risarcitoria per abusi paesaggistici minori.

[Consiglio di Stato, sezione II, 30 gennaio 2024, n. 945 – Pres. Saltelli, Est. De Carlo](#)

La circostanza che la l. n. 1497 del 1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all'esistenza dell'illecito da sanare poiché la norma all'epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42 del 2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del *nomen iuris*. Pertanto, l'indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall'art.167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall'art.15 l. 1497/1939, è dovuta.

(8)

Sul sistema di promozione a scelta dei militari.

[Consiglio di Stato, sezione II, 29 gennaio 2024, n. 900 – Pres. Saltelli, Est. Altavista](#)

Il sistema della promozione a scelta è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, così che l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito con un giudizio che attiene al merito dell'attività valutativa svolta

dalla commissione che è chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità, caratterizzati da amplissima discrezionalità, concernendo doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, ma richiedono analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno di essi.

(9)

Sulla legittimità della sanzione inflitta alla Rai per pubblicità occulta ad Instagram.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 6 febbraio 2024, n. 2255 – Pres. Politi, Est. Fanizza](#)

È legittima l'applicazione alla Rai della sanzione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per pubblicità occulta ad Instagram durante il festival di Sanremo; infatti, non è possibile negare la natura promozionale del messaggio separando l'obiettivo editoriale (aumento del numero dei telespettatori) dall'effetto promozionale - mascherato al pubblico - che ha assicurato sia alla Rai sia al social Instagram una vicendevole utilità, legata alle finalità tipiche della pubblicità televisiva.

(10)

Sulla illegittimità dell'esclusione del concorrente che abbia erroneamente inserito l'offerta tecnica nella documentazione amministrativa.

[T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 2 febbraio 2024, n. 87 – Pres. Criscenti, Est. Caudullo](#)

È illegittima l'esclusione del concorrente che abbia erroneamente inserito l'offerta tecnica nella documentazione amministrativa; infatti, l'anticipazione del contenuto dell'offerta tecnica nella busta "virtuale" contenente la

documentazione amministrativa non comporta la violazione del divieto di commistione tra le diverse componenti dell'offerta, atteso che la mancanza di elementi propri dell'offerta economica evita il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione.

Consiglio di Stato – Pareri

(11)

Sulla legittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un carabiniere che frequenti un pregiudicato sospettato di appartenere alla criminalità organizzata.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 5 febbraio 2024, n. 110 – Pres. Poli, Est. Perrelli](#)

L'obbligo di instaurare un procedimento disciplinare di corpo senza ritardo, ai sensi dell'art. 1398 d.lgs. n. 66 del 2010, implica una valutazione in termine di ragionevolezza ed esigibilità della condotta dell'amministrazione militare che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, della delicatezza della vicenda, della presenza di una denuncia in senso proprio, salvo il caso che la cognizione della infrazione sia acquisita direttamente dal superiore attraverso una constatazione immediata e personale.

È legittima la sanzione di corpo di quattro giorni di consegna inflitta ad un appuntato dell'Arma dei carabinieri che, in violazione dell'obbligo di tenere una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio della Forza armata, abbia frequentato un pregiudicato del luogo che, sospettato di appartenere ad un clan mafioso, sia coinvolto in indagini sulla criminalità organizzata.